



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

N. R.G. 4328/14

Cron.

P.M. 373/14

II TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

Dott. ALDO CRISCUOLO

- PRESIDENTE

Dott. PAOLA de LISIO

- GIUDICE Rel.

Dott. LOREDANA GIGLIO

- GIUDICE

Letto il ricorso depositato da

difesa dall'avv.

nei confronti di

difeso in proprio

sentita la relazione del giudice designato per la trattazione;  
preso atto del visto del P.M.;

ritenuto che, quanto alle condizioni inerenti all'affido del figlio minore e alle modalità di presenza presso ciascun genitore, risponde all'interesse del figlio, in considerazione dell'età dello stesso e della necessità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, disporre l'affido condiviso ai genitori, con collocazione abitativa del minore presso la madre, non ritenendosi fondate (alla luce dei documenti versati in atti dal resistente) le allegazioni della ricorrente in ordine al disinteresse manifestato negli anni dal padre e alla sussistenza dei presupposti per disporre l'affido esclusivo ;  
ritenuto che, quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre, possa prevedersi che gli stessi si incontrino a piacimento, previa intesa con la madre, e comunque almeno due fine-settimana al mese, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, nonché che il minore stia con i genitori durante le festività natalizie ad anni alterni nei giorni

di Natale e dell'Epifania, nonché il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e trascorra con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;

ritenuto che in ordine alla misura e modo di mantenimento del figlio minore il padre debba provvedere a versare alla madre collocataria del minore un assegno per il mantenimento di quest'ultimo;

rilevato che la misura di detto assegno va commisurata alla situazione economico-patrimoniale delle parti e alla capacità di ciascuno di concorrere al mantenimento del minore;

tenuto conto della complessiva situazione economico- reddituale del resistente, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate ( € 12.345,00 CUD 2013; € 6437,00 CUD 2014) e dalla ulteriore documentazione versata in atti ( dalla quale si evince che l'attività professionale svolta dal resistente non ha affatto le caratteristiche e le entrate prospettate dalla ricorrente) e della situazione reddituale della ricorrente ( reddito netto 2013 pari ad € 6242,16);

tenuto conto, altresì, della collocazione abitativa del minore presso la madre e dei maggiori tempi di permanenza presso quest'ultima, dei maggiori oneri di cura del piccolo ricadenti sulla stessa;

ritenuto congruo, alla luce di quanto premesso, stabilire la misura dell'assegno di mantenimento da porsi a carico di C

a in € 250,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondi gli indici Istat e che andrà versata su c/c intestato alla ricorrente;

ritenuto altresì che le spese straordinarie ( mediche non sostenute dal SSN e scolastiche) devono essere preventivamente concordate tra i genitori e poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50% ;

ritenuta la inammissibilità nel presente giudizio camerale con rito speciale della domanda volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento delle mensilità dovute e non corrisposte a titolo di mantenimento a far data dalla nascita del minore, trattandosi di domanda da introdurre con ordinario rito di cognizione;

Ritenuto, infine, che la specialità del rito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese;

DISPONE

1. L'affido condiviso del minore ai genitori e il collocamento abitativo presso l'abitazione materna;
2. Il minore starà con il padre ogni volta che lo vorrà, previa intesa tra i genitori, e comunque almeno due fine-settimana al mese, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, nonché starà con i genitori durante le festività natalizie ad anni alterni nei giorni di Natale e dell'Epifania, nonché il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
3. pone a carico di \_\_\_\_\_ l'obbligo di versare in favore di \_\_\_\_\_ un assegno di mantenimento del figlio minore di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4. dispone che le spese straordinarie ( mediche non sostenute dal SSN, scolastiche) devono essere preventivamente concordate tra i genitori e sostenute da ciascuno di essi nella misura del 50%;
5. rigetta le ulteriori domande.

Nulla per le spese.

Perugia, addì 26/01/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL PRESIDENTE

